

**PROVINCIA DI UDINE
COMUNE DI TRICESIMO**

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI
PARRUCCHIERE MISTO - ACCONCIATORE**

Articolo 1 – Attività di parrucchiere misto – acconciatore.

L'attività di parrucchiere misto-acconciatore esercitata in forma di impresa individuale o di società e svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è disciplinata dalla L.R. 22 aprile 2002, n° 12 e successive modifiche ed integrazioni e dalle disposizioni del presente regolamento.

L'attività può essere esercitata su persone di sesso maschile che di sesso femminile.

Nel caso in cui tali attività siano svolte in palestre, club, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani, istituti di estetica medica, stabilimenti termali e curativi, caserme, associazioni, attività ricreative e alberghiere, profumerie e qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle leggi di cui al primo comma del presente regolamento.

Ai fini del presente Regolamento di intendono per:

-attività di **acconciatore**, quella comprendente tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli ivi compresi i trattamenti tricologici complementari che non implicino prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente e complementare. E' inoltre compreso lo svolgimento esclusivo di prestazioni semplici di manicure e di pedicure estetico, limitatamente al taglio, limatura e laccatura delle unghie.

-attività di **barbiere**, quella comprendente le seguenti prestazioni, esercitate esclusivamente su persona maschile, taglio dei capelli, rasatura della barba ed altri servizi tradizionalmente complementari, quali ad esempio, il lavaggio, colorazione e decolorazione dei capelli.

Non sono soggette al presente regolamento le attività della lavorazione del capello che non comporta prestazioni applicative sulla persona ma soltanto la produzione di un bene commerciabile.

Non è ammesso lo svolgimento dell'attività in forma ambulante o di posteggio, salvo che l'attività sia svolta a favore di persone immobilizzate o handicappate, da titolari, collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzate ad operare in sede fissa.

Articolo 2 – APERTURA ATTIVITA'.

L'apertura di una nuova attività di parrucchiere misto-acconciatore, il subingresso, il relativo trasferimento d'azienda e la modifica ai locali e/o alle apparecchiature, sono soggetti a denuncia di inizio attività.

La **DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA'** deve contenere:

-cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e il numero di codice fiscale del richiedente;

-denominazione della ditta che intende esercitare l'attività;

-precisa ubicazione del locale e dei locali ove esercitare l'attività;

-data in cui si presume di iniziare l'attività;

-le generalità dei soci, dei collaboratori o dei dipendenti nei casi previsti;

-dichiarazione sostitutiva relativa al possesso della qualificazione professionale;

-dichiarazione antimafia prevista dalla legge 575 del 31.05.1965 e successive modificazioni;

-dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico alla L. 46/90 e successive modificazioni;

Alla domanda dovranno essere allegati al momento della presentazione i seguenti documenti:

-planimetria dei locali in scala 1/100 dei locali completa della destinazione d'uso dei singoli locali, della superficie degli stessi e della relativa superficie finestrata apribile nonché della disposizione delle attrezzature;

-elenco delle attrezzature ed apparecchiature elettromeccaniche;

-relazione tecnica ove devono essere indicati anche i mezzi di disinfezione che si intendano adottare e, qualora si intenda installare, le caratteristiche degli impianti di ventilazione artificiale, il tutto a firma di tecnico abilitato.

Nel caso di impresa individuale l'autorizzazione deve essere richiesta dal titolare, qualora sia richiesta da impresa gestita in forma societaria questa deve essere presentata dal Legale Rappresentante della società e deve indicare il soggetto in possesso del requisito professionale.

Sono soggetti a comunicazione inoltrata al Comune:

-sostituzione di uno o più soggetti professionalmente qualificati per l'attività di parrucchiere-acconciatore nell'ambito della società artigiana;

-la cessazione dell'attività;

Articolo 3 – Requisiti.

La qualificazione professionale conseguita ai sensi dell'art. 28 della L.R. n°12/2002 ovvero dopo l'adempimento dell'obbligo scolastico, in alternativa, mediante:

a) lo svolgimento di due anni di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente o collaboratore familiare o di socio presso un'impresa di parrucchiere,

b) lo svolgimento di un regolare periodo di apprendistato, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria;

c) il superamento di un esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento di un corso di formazione professionale, comprendente anche periodi formativi presso un'impresa di parrucchiere.

I periodi lavorativi di cui sopra devono essere svolti nel corso del quinquennio antecedente la richiesta di autorizzazione di cui all'art. 9 ed accertati dal Comune.

I corsi di formazione professionale di cui sopra sono realizzati nell'ambito dei piani regionali di formazione professionale.

Articolo 4 - Attività svolte nel domicilio.

L'attività di parrucchiere misto può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali siano separati e distinti dai locali destinati ad uso diverso, con accesso indipendente dall'esterno, servizi igienici autonomi e rispettino tutte le disposizioni previste dalla legge e dal presente Regolamento.

Articolo 5 - Vendita di prodotti cosmetici.

Alle imprese artigiane esercenti l'attività di parrucchiere misto che vendono o comunque cedono alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, prodotti cosmetici strettamente inerenti lo svolgimento della propria attività, non si applicano le disposizioni relative alla normativa vigente in materia di esercizio di attività commerciali.

Articolo 6 - Requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali.

I locali dell'attività, oltre ad essere conformi alle disposizioni urbanistiche e edilizie vigenti, devono possedere le seguenti caratteristiche:

- a) La superficie minima per l'esercizio dell'attività di parrucchiere misto deve essere di almeno mq. 20. I locali devono avere superfici finestrate apribili pari ad almeno 1/10 della superficie del pavimento. Qualora tale risultato non fosse ottenibile, è necessario prevedere un impianto di aerazione artificiale: prima dell'installazione, il progetto dell'impianto dovrà essere sottoposto al parere preventivo da parte del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S. L'ottenimento dei requisiti di microclima dovrà essere dimostrato anche nei casi di suddivisione dei locali in zone di lavoro distinte tramite setti. Per gli esercizi che fanno uso di caschi in relazione alle caratteristiche dei locali e delle attività potranno essere imposti, su proposta del Dipartimento di Prevenzione, mezzi di ventilazione sussidiaria;
- b) Pavimenti a superficie unita, lavabile e impermeabile, pareti di materiale liscio, lavabile ed impermeabile fino ad un'altezza di m.2 dal pavimento;
- c) gli esercizi debbono essere dotati di servizi igienici ad uso esclusivo dell'esercizio composti da latrina e antilatrina con lavabo provvisti di distributore di sapone, asciugamani a perdere, cestino per rifiuti ed accessibili direttamente dall'interno dell'esercizio e con le caratteristiche di cui al punto b);
- d) qualora venga effettuata negli stessi locali attività di pedicure, la zona destinata allo svolgimento di tale attività dovrà essere separata dal resto mediante un setto divisorio di materiale liscio lavabile e impermeabile fino ad un'altezza di m.2 dal pavimento e dotata di lavapiedi;
- e) gli impianti (elettrico, di riscaldamento, di ventilazione artificiale) tutte le apparecchiature che utilizzano corrente elettrica devono essere conformi alla L.46/90, al D. Lgs. 626/1996, al D.P.R. 426/2001 (marcatura CE, interruttore differenziale con I_{dn} ≤ a 30mA ec.);
- f) I locali inoltre dovranno essere conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori ai sensi del D. Lgs. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni (ad esempio devono essere previsti: spogliatoi per il personale, armadi per il vestiario, vie ed uscite d'emergenza, luci d'emergenza ec.).

Articolo 7 - Conduzione igienica dell'attività.

Al titolare dell'autorizzazione incombono l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente:

- a) I rifiuti solidi devono essere raccolti in recipienti lavabili dotati di adeguato sistema di chiusura, allontanati e smaltiti in conformità al Regolamento Comunale per i rifiuti solidi e al D. Lgs. 22/97;
- b) I prodotti impiegati per il trattamento del capello, dell'epidermide, delle unghie dovranno essere conformi a quanto disposto dalla L. 713/86 e successive modifiche. Tinture, fissativi ed altri preparati impiegati, non dovranno contenere sostanze tossiche o nocive alla salute e dovranno rispondere ai requisiti delle leggi vigenti. Il cliente dovrà essere adeguatamente informato prima dell'applicazione di sostanze che possono provocare reazioni allergiche;
- c) i procedimenti tecnici di lavorazione nei quali sono impiegati prodotti o solventi, le cui esalazioni possono essere moleste o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide aereazioni dell'ambiente;
- d) durante le applicazioni o l'uso di liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme o si fumi;

- e) il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia e di igiene, con speciale riguardo alle mani ed alle unghie, e indossare una sopravveste bianca o di altro colore chiaro, sempre in stato di perfetta pulizia. (Il personale che presenti lesione cutanee alle mani dovrà indossare guanti protettivi in lattice, vinile ec.);
- f) prima di iniziare ciascun servizio, l'addetto deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;
- g) nelle attività di manicure e pedicure estetico, la parte da trattare deve essere lavata con acqua e sapone ed accuratamente disinfettata;
- h) onde evitare la diffusione di malattie a trasmissione ematica, tutte le attrezzature che possono essere contaminate con il sangue dovranno essere del tipo monouso, da gettare dopo ogni utilizzo, oppure dovranno essere in materiale che possa essere sottoposto a processi di sterilizzazione. Pertanto al termine di ogni applicazione le attrezzature non monouso dovranno essere lavate con acqua e detergente e successivamente sterilizzate con stufa a secco (160 C° per 2 ore oppure 170C° per un'ora o 180 C° per 30 minuti). In alternativa alla sterilizzazione con tale metodo fisico potranno essere usati disinfettanti ad "alto livello di attività". I prodotti e le procedure dovranno essere preventivamente approvati dal Dipartimento di Prevenzione dell'A.s.s.;
- i) tutti i locali dell'esercizio e le attrezzature devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente con ipoclorito di sodio (in diluizione al 10%);
- j) nel caso di contaminazione di attrezzature o ambienti con sangue, si raccomanda di attuare sempre la disinfezione nei modi sopra descritti;
- k) è vietato, durante la rasatura, togliere dal rasoio la saponata con carta che non offra la massima garanzia d'igiene;
- l) dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con acqua corrente; la superficie rasata deve essere spruzzata con soluzione alcolica al 50% o con altri preparati disinfettanti;
- m) per spargere talco si deve esclusivamente far uso di polverizzatore. E' proibito l'uso di piumini o di preparati essiccatori (allume, ecc.);
- n) coloro che intendono effettuare anche il servizio a domicilio del cliente, dovranno recarvisi forniti di valigetta contenente gli strumenti e di quanto necessario per il rispetto delle norme igieniche sopraelencate.

Articolo 8 - Requisiti igienici delle attrezzature.

Si dovranno soddisfare i seguenti requisiti igienici:

- a) arredamento lavabile e disinfettabile;
- b) dotazione di biancheria pulita per ogni cliente contenuta in appositi armadietti;
- c) recipienti distinti, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e per i rifiuti;
- d) i sedili dell'esercizio dovranno essere forniti di poggicapo con carta o telo da cambiarsi per ogni persona: così pure dovranno essere puliti e cambiati di volta in volta in volta per ogni persona gli asciugamani ed eventuali sopravvesti. Questo materiale dovrà essere riposto in appositi armadietti;
- e) gli strumenti e le suppellettili dell'esercizio dovranno essere tenuti costantemente puliti con la più rigorosa e scrupolosa pulizia. Quelli che vengono a contatto diretto con la parte cutanea del cliente, dovranno essere disinfettati come previsto dalle procedure identificate nella "conduzione igienica dell'esercizio".

Articolo 9 – Orari e tariffe.

Che l'orario ed il calendario delle festività dei parrucchieri-acconciatori operanti sul territorio comunale sia il seguente:

Gli imprenditori previa esposizione obbligatoria di un cartello indicatore dovranno attenersi alle seguenti disposizioni:

- apertura settimanale dell'esercizio articolata su 5 o 6 giorni, dal lunedì al sabato;
- chiusura nella giornata di domenica e nelle seguenti ricorrenze festive:
1^ gennaio, 6^ gennaio (epifania), Pasqua di resurrezione, lunedì dell'angelo, 25^aprile, 1^ maggio, 2^ giugno, 15 agosto, 1^ novembre, 8^ dicembre, 25^ dicembre, 26^ dicembre;
- che l'orario di apertura sia compreso tra le ore 8.00 e le ore 21.00 (per un massimo di 56 ore settimanali),
- libera scelta del riposo settimanale (anche articolato in due mezze giornate),
- adozione di un orario spezzato, continuato oppure misto, vale a dire spezzato in alcuni giorni e continuato in altri;
- nella ricorrenza del Santo Patrono e delle Ceneri l'apertura degli esercizi è facoltativa;
- è data facoltà alle attività di parrucchieri-acconciatori operanti nel territorio del Comune di Tricesimo di effettuare l'apertura domenicale durante il mese di dicembre;

Articolo 10 - Attività promiscue.

L'attività di parrucchiere misto-acconciatore, può essere svolta anche unitamente all'attività di estetista, in forma di imprese esercitate nella medesima sede avente i requisiti previsti dal rispettivo regolamento.

Nel caso in cui l'attività mista sia esercitata da impresa artigiana individuale, il titolare che esercita professionalmente le distinte attività deve essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle attività medesime.- Qualora l'attività mista sia svolta in una delle forme societarie di cui all'art.10 della L.R.n.12/2002, i soci partecipanti che esercitano le distinte attività, devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.

Articolo 11 – Controlli e Sanzioni.

Gli Agenti di Polizia Municipale e della Forza Pubblica, incaricati della vigilanza delle attività previste dal presente regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio, in cui si svolgono le attività suddette.

L'esercizio dell'attività in assenza della presentazione della DIA ai sensi della L.R. 12/2002 comporta una sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 516,00 a Euro 1549,00.

Per qualunque altra violazione amministrativa, si osserva la L.R. 17.01.1984 n° 1 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 12 – Norme finali.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le norme vigenti in materia, ed in particolare le norme dettate dalla Legge Regionale 22 aprile 2002, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni.